

ATTO N. 2105/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Relatore di maggioranza Presidente Edoardo Gobbini

Relatore di minoranza Pietro Laffrancò

Relazioni orali svolte ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento interno


SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27.11.2003, n. 20 –
Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre
catarrale degli ovini (blue-tongue)”

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 20 maggio '04


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 3 giugno 2004



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 20 maggio u.s. ha esaminato l'atto n. 2105 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale si comunica che le relazioni saranno svolte oralmente, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del medesimo regolamento, per la maggioranza dal Presidente Gobbini e per la minoranza dal Consigliere Laffrancò.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 312 del 24.3.2004, concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27.11.2003, n. 20 – Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 30.4.2004 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 3.5.2004 (ATTO N. 2105);

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi del comma 7 dell'art. 20, per la maggioranza dal Presidente Edoardo Gobbini e per la minoranza dal Consigliere Pietro Laffrancò (ATTO N. 2105/BIS);

VISTO il Regolamento CE n. 1774/2002;


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato voti favorevoli, contrari e astenuti espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27.11.2003, n. 20 – Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)", composta di n. 7 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA
REGIONALE

Art. 1

(Modificazione dell'art. 1)

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge dispone interventi finalizzati al risarcimento di danni diretti ed indiretti conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito dei piani vaccinali o da blocchi sanitari previsti dalle competenti autorità statali e regionali nonchè aiuti per le spese di raccolta e smaltimento degli animali, qualunque sia la causa di morte.”.

Art. 2

(Integrazione dell'art. 2)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 20/2003 sono aggiunte le seguenti lettere:

“c) per lo smaltimento delle carcasse;
d) per la mancata movimentazione a conseguente blocco veterinario;
e) per il deprezzamento post sblocco;
f) per la riduzione della natalità;
g) per la riduzione della produzione lattea.”.

2. Il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 20/2003 è soppresso.


TESTO APPROVATO DALLA
II COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Art. 1

idem

Art. 2

idem



Art. 3
(Modificazione dell'art. 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
(Beneficiari)

1. Sono considerati beneficiari gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività nel territorio regionale, conduttori di aziende con allevamenti zootecnici.

2. La concessione dei risarcimenti previsti dalla presente legge è in ogni caso effettuata nel limite delle previsioni annuali di bilancio.”.

Art. 3

idem

Art. 4
(Modificazione dell'art. 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:


“Art. 4
(Misura degli aiuti)

1. Il risarcimento di cui all'art. 2 è concesso nei casi di:

a) morte dei capi, conseguente alla vaccinazione, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di seguito ISMEA, in caso di morte entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal veterinario incaricato o dal Servizio veterinario della competente Azienda Sanitaria Locale – ASL o di morte per

Art. 4

idem




infezione da febbre catarrale. Il risarcimento non è cumulabile con gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218;

b) aborto tardivo, conseguente alla vaccinazione, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, in caso di aborto nell'ultimo periodo di gestazione entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal veterinario incaricato o dal Servizio veterinario della competente ASL;

c) smaltimento delle carcasse, nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, come da fattura, esteso a tutte le specie allevate e per qualsiasi causa di morte e comunque non superiore ad euro 200,00 a capo per le specie bovina, bufalina ed equina, ed euro 70,00 a capo per le specie suina ed ovicaprina;

d) riduzione natalità, conseguente alla vaccinazione nella misura dell'ottanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, al netto di una franchigia del dieci per cento e sulla base dei dati riferiti all'anno precedente con uguale numero di fattrici;

e) riduzione produzione lattea, conseguente alla vaccinazione nella misura del settanta per cento del prezzo medio regionale del latte, al netto di una franchigia del dieci per cento, sulla scorta delle fatture riferite al momento del danno e confrontate con quelle emesse nello stesso periodo dell'anno precedente.



2. E' concesso un risarcimento diversificato nei casi di:

- a) mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario per specie e categoria, dipendente dai diversi costi della razione alimentare giornaliera e rapportato al numero di giorni di blocco, al netto di una franchigia pari a venti giorni;
- b) deprezzamento post blocco, per specie e categoria, a fronte di una riduzione di prezzi di mercato con riferimento ai prezzi ISMEA, superiore al cinque per cento.”.

Art. 5

(Modificazione dell'art. 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Modalità di erogazione degli indennizzi)

1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti, nonché l'eventuale adeguamento degli importi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c).”.

Art. 6
(Norma di prima applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla l.r. 20/2003, così come modificata ed integrata dalla presente legge, si applicano a partire dalla campagna vaccinale relativa all'anno 2004.

Art. 7
(Efficacia)

1. Alla presente legge è data attuazione

Art. 5


idem

Art. 6

idem

Art. 7

idem



dal giorno successivo alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione Europea.